

Allegato A alla deliberazione DC/PRO/2019/10
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE
E QUANTIFICAZIONE DI SUPERFICI TASSABILI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

Art.1
(modifiche all'art.4)

1. L'art.4 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 4 PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Definizioni:</p> <p>a) <i>locali</i>: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	<p>Art. 4 PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Definizioni:</p> <p>a) <i>locali</i>: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>3bis. Sono parimenti escluse da tassazione le parti comuni destinate agli spazi di uso collettivo negli insediamenti aventi le caratteristiche del l'abitare condiviso e solidale / co-housing secondo il relativo</p>

<p>4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>	<p>articolo 32bis del R.U.E..</p> <p>4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>
--	---

Art.2
(modifiche all'art.10)

1. Alla tabella di cui all'art.10 comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

versione vigente

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
ALTRE ATTIVITA' DI TIPO INDUSTRIALE PRODUTTIVE DI RIFIUTO SPECIALE NON ASSIMILATO/NON ASSIMILABILE DIVERSO DA QUELLO RICONDUCIBILE ALLE SOPRA- ELENATE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'.	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI	20%
MAGAZZINI (se ed in quanto produttivi di rifiuto di imballaggio terziario)	10%

Proposta di modifica

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
ALTRE ATTIVITA' DI TIPO INDUSTRIALE PRODUTTIVE DI RIFIUTO SPECIALE NON ASSIMILATO/NON ASSIMILABILE DIVERSO DA QUELLO RICONDUCIBILE ALLE SOPRA- ELENATE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'.	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI	20%

Art.3
(modifiche all'art.17ter)

1. All'art. 17ter sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art.17ter ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI</p> <p>1. Sono esenti da tassa - ai sensi dell'art.1 comma 660 L.147/13 per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata- i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. I suddetti Centri Sociali hanno forma associativa e sono autogestiti con un proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione; per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni sociali esercitate.</p>	<p>Art.17ter ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI</p> <p>1. Sono esenti da tassa - ai sensi dell'art.1 comma 660 L.147/13 per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata- i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. I suddetti Centri Sociali hanno forma associativa e sono autogestiti con un proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione; per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni sociali esercitate.</p> <p>2. La tassa rifiuti relativa a capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24 ed utilizzati per fini esclusivamente non commerciali è calcolata per intero fino a 2000 mq di superficie ed in ragione del 10% con riferimento alla superficie eccedente.</p>

Art.6
(modifiche all'art.20)

1. All'art.20 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 20 TASSA GIORNALIERA</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13- contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione della tassa giornaliera sia stata affidata in concessione, il pagamento della tassa è effettuato con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.</p> <p>4-bis. Per l'eventuale subconcessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte del competente Settore/Quartiere.</p>	<p>Art. 20 TASSA GIORNALIERA</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13- contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione della tassa giornaliera sia stata affidata in concessione, il pagamento della tassa è effettuato con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.</p> <p>4-bis. Per l'eventuale subconcessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte del competente Settore/Quartiere.</p> <p>5. Per le occupazioni che non richiedono</p>

<p>5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante singolo apposito versamento con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.</p>	<p>autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante singolo apposito versamento con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.</p> <p>5bis In caso di occupazione o detenzione temporanea – ai sensi del precedente comma 2- di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, trova applicazione la tassa giornaliera .</p> <p>La relativa tariffa è individuata sulla base del tipo di uso temporaneo realizzato e trova applicazione sulla base di apposita comunicazione preventiva relativa al tipo di uso temporaneo da realizzare in tali locali . L'utilizzatore prima dell'inizio dell'attività temporanea deve inoltrare tale comunicazione alla Concessionaria della gestione della Ta.Ri.G (o, in assenza di concessione, all'U.I. Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti giornaliera appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, in assenza di concessione, dal Comune) con le ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.</p>
<p>6 Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.</p>	<p>6 Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.</p>

Art.7
(modifiche all’art.20bis)

1. L’art.20bis è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
------------------	---------------------

<p>ART.20BIS ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE</p> <p>1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del DL133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/14, sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente art.20) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con deliberazione PG n.45010/2014.</p> <p>2. Qualora le occupazioni previste nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino carattere commerciale o misto l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera trova applicazione limitatamente alla parte di superficie occupata per la quale venga appositamente disposta -a norma di regolamento COSAP- l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico (cosap).¹</p> <p>3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.</p> <p>4. Le agevolazioni in oggetto trovano applicazione a decorrere dal 01/04/2015, non potendosi configurare- in considerazione delle peculiarità del tributo giornaliero- un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.</p>	<p>ART.20BIS ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE</p> <p>1. Sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente art.20) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con deliberazione PG n.45010/2014.</p> <p>2. Qualora le occupazioni previste nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino carattere commerciale o misto può essere accordato un abbattimento della relativa tassa rifiuti giornaliera quantificabile al massimo nella misura percentuale corrispondente alla contestuale agevolazione del relativo canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap).</p> <p>3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.</p> <p>4. Le agevolazioni in oggetto trovano applicazione a decorrere dal 01/04/2015, non potendosi configurare- in considerazione delle peculiarità del tributo giornaliero- un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.</p>
--	--

Art.8
(introduzione dell'art.20ter)

1 Comma introdotto da deliberazione PG.N. 344638/2015.

1. Dopo l'art.20bis è introdotto il seguente nuovo art.20ter con conseguente integrazione dell'indice del regolamento:

Versione attuale	Versione modificata
//	<p>ART. 20-TER AGEVOLAZIONI TARI GIORNALIERA PER MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI</p> <p>1. Per le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 P.G. 58564/2009, nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applica la seguente agevolazione: la tassa rifiuti giornaliera (TA.RI.G.), di cui al precedente articolo 20, è ridotta del 75%, a condizione che il soggetto gestore del mercato si impegni ad adottare e gli operatori effettivamente pongano in essere azioni che assicurano la mancata produzione di rifiuti (“rifiuti zero”) o il pieno recupero degli stessi.</p> <p>2. Per rapporto di specialità, nel caso in cui la attività di mercato sia oggetto di un patto di collaborazione, si applica la disciplina prevista dal presente articolo e non si applica l'articolo 20-bis.</p>